

COPIA



COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 22 del 28/09/2020

Oggetto: IMU anno 2020. Approvazione aliquote

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 14,35 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1^a convocazione in seduta ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
BAMBINI MASSIMO	SINDACO	s	
D'ORAZIO SAMUELE	CONSIGLIERE		s
BELLOCCHI ALDO	CONSIGLIERE	s	
BRASILI GIANLUCA	CONSIGLIERE	s	
CATALANO LUIGI	CONSIGLIERE	s	
DI FRANCISCA RAFFAELE	CONSIGLIERE	s	
RICCI FABRIZIO	CONSIGLIERE	s	
FABI SIMONA	CONSIGLIERE	s	
GUERRINI MAURIZIO	CONSIGLIERE	s	
BRECCOLA SILVIA	CONSIGLIERE	s	
BROCCATELLI STEFANO	CONSIGLIERE	s	

Presenti 10 Assenti 1

E' presente, senza diritto di voto, l'Assessore Manucci Valeria.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. BAMBINI MASSIMO - SINDACO.

Assiste il Segretario Dott.ssa Pamela CIALONI.

La seduta è pubblica

OGGETTO: IMU anno 2020. Approvazione aliquote

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*legge di bilancio 2020*) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirli fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirli fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso

decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Preso atto che, in materia di aliquote d'imposta, l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base consentendo ai comuni le seguenti facoltà di manovra:

Aliquote		Tipo immobile
Base	Massima	
0,50 %	0,60 %	Unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9
0,10%	0,10%	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
0,10%	0,25%	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
0,76%	1,06%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)
0,86%	1,06%	Altri immobili

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Viste le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 e 4 del 29/03/2019, con le quali l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

Considerato che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone:

“Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 in data 28.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, per recepire le nuove disposizioni previste dalla Legge n. 160/2019;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 6 lettera f. del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 70 in data 31.08.2020;

Ritenuto pertanto di **approvare, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni comprese le aree fabbricabili	10,5 per mille
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie	6 per mille

	catastali C/2, C/6 e C/7	
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
4	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	1 per mille

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 49 T.U. D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

UDITO l'intervento del Vice Sindaco che illustra la proposta di deliberazione

Con la seguente votazione:

Presenti: 10

Favorevoli: 8

Contrari: nessuno

Astenuti: 2 (Conss.: Breccola e Broccatelli)

DELIBERA

- di approvare, per l'anno di imposta 2020, le aliquote e detrazioni di cui al prospetto seguente per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni comprese le aree fabbricabili	10,5 per mille
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6 per mille
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
4	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	1 per mille
5	Detrazione applicabile all'unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	200,00

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera c punto 6, della Legge 27/12/2019 n. 160, che si considera assimilata all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il 1 gennaio 2020 a condizione che sia rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
- di disporre che copia della presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Ministero Economia e finanze - Dipartimento Finanze, entro il termine del 31 ottobre 2020;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione:

Presenti: 10

Favorevoli: 8

Contrari: nessuno

Astenuti: 2 (Conss. Breccola e Broccatelli)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to *BAMBINI MASSIMO*

Il Segretario Comunale

F.to *Dott.ssa Pamela CIALONI*

Parere regolarità tecnica

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

F.to

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to *Magalotti D.ssa Simona*

Copertura Finanziaria

Per attestazione regolare copertura finanziaria (art.153 comma 5 Dlgs 267/2000).

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to *Magalotti D.ssa Simona*

Attestato di pubblicazione

Il Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data **27/10/2020** all'Albo Pretorio comunale e nel sito informatico di questo Comune (ai sensi dell'art.32 – comma 1 – Legge 18.06.2009 n.69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

F.to Stefania Di Giovancarlo

Certificato di Pubblicazione

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'articolo 32 - 1^a comma - Legge 18.06.2009 n.69, è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il giorno 27/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal **27/10/2020** al **11/11/2020**.

Il Responsabile della pubblicazione

F.to _____

■ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 3^a Dlgs 267/2000);

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4^a Dlgs 267/2000)

Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto (Art.134 comma 1 Dlgs 267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (Art.134 DLgs. 267/2000) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione N. del (Art.134 comma 1 D.lgs 267/2000).

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Pamela CIALONI

.....
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Pamela CIALONI